

Informativa 09-2022

OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR PER TUTTI GLI SPEDITORI DI MERCI E RIFIUTI PERICOLOSI ENTRO IL 31/12/2022

Se il Ministero dei trasporti non si pronuncerà entro la fine dell'anno apportando delle modifiche al D.Lgs. 35/2010 per definire anche a livello nazionale le regole per la nomina del consulente ADR e soprattutto come andrà comunicata, a chi, e chi sarà responsabile per i controlli al DM 4/7/2000 - per le esenzioni al momento strettamente riferito ai trasportatori - entro il 31/12/2022 tutte le imprese che effettuano "SPEDIZIONI" di merci oppure di rifiuti sottoposti alla normativa ADR, a prescindere dai quantitativi spediti, hanno l'obbligo di nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose su strada.

(Consulente ADR).

L'obbligo di nomina del Consulente è prescritto nel paragrafo 1.8.3. dell'ADR 2021:

1.8.3 Consulente per la sicurezza

1.8.3.1 *Ogni Impresa, la cui attività comporti la spedizione o il trasporto di merci pericolose, oppure operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.*

Si precisa che tale disposizione si applica a qualunque tipologia di spedizioni (merci e/o rifiuti), a prescindere dal quantitativo.

In forza di ciò anche chi spedisce merci in regime di esenzione parziale (1.1.3.6 ADR) o totale (Limited Quantity) è obbligato entro il 31.12.2022 a nominare un Consulente ADR.

Si evidenzia infine che la sanzione amministrativa per la mancata nomina del Consulente ADR è compresa tra € 6.000 e € 36.000 per ogni anno di inadempimento accertato.